REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Approvato con delibera di C.C. n._____ del _____

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1
(Campo di applicazione)

1- Il Comune di Torregrotta (di seguito denominato Comune) con il presente regolamento disciplina le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio ai sensi della normativa regionale di riferimento e, in particolare, dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto *"Norme in materia ambientale" e* dell'art. 3 comma 1 della Ordinanza n.5/Rif del 07 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana e ciò in conformità al Piano ARO approvato con delibera di G.M. n. 65 del 23.04.2014 e decretato dall'Ass.to Reg.le dell'Energia con DDG n. 1114 del 21.07.2014.

2- La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo i criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.

3- Con il presente regolamento, il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e fissando:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
c) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
d) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

Art 2
(Finalità e obiettivi)

1- Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art.178 del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii. e della disciplina regionale di riferimento. In particolare la gestione deve:

a) Essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
c) Ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;
d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;
e) Garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione dei servizi anche ai sensi del presente regolamento.

2- Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani sul proprio territorio mediante interventi che garantiscono:

a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
b) un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali;
c) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
d) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto della normativa vigente in materia.
e) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa;
f) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione di rifiuti urbani e ad incrementare la differenziazione degli stessi, anche mediante forme e strumenti di incentivazione dell'utenza.
g) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

3- Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia, - anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art 3
(Oggetto)

1- Sono oggetto del presente regolamento i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

2- Inoltre, competono al Comune:

a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.192 del D. Lgs.152/'06 s.m.i. e dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/'02;
b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/06 s.m.i.;
c) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.

TITOLO II
PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL SOGGETTO GESTORE

Art 4.
(Definizioni)

1- Ai fini del presente regolamento, anche in conformità di quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs.152/06, sono elencate le seguenti definizioni:

a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato *A*) alla parte quarta del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii. di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) **produttore**: il soggetto la cui attività domestica, produttiva o di altro genere ha prodotto rifiuti a titolo di produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) **gestione**: la raccolta, il trasporto, dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
d) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti e il loro trasporto;
e) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
f) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta idonea ad intercettare un'unica frazione recuperabile di rifiuti.

2- Si definiscono inoltre:

a) **utenti domestici (UD)**: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
b) **utenti non domestici (UND)**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttori di rifiuti assimilati agli urbani;
c) **gestore del servizio**: il soggetto che, in conformità al D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., alla normativa regionale di riferimento, alle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana (n.q. di commissario per la gestione dell'emergenza rifiuti) e alle disposizioni emanate dall'assessorato Regionale Energia Acqua e Rifiuti - ha competenza ad effettuare una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
d) **conferimento**: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
e) **servizio di raccolta**: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
f) **raccolta a domicilio o "porta a porta"**: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di

produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente (*solitamente sul marciapiede o area pubblica*), in un giorno prestabilito o su chiamata;

g) **raccolta stradale**: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, anche di tipo stradale (*cassonetti*) o interrati o posti all'interno dei Centri di Raccolta/Isole Ecologiche e svuotati periodicamente dal gestore;

h) **centro di raccolta – isola ecologica**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

i) **spazzamento stradale**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

j) **rifiuti domestici**: sono rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi (art.184, comma 4, D.Lgs.152/06);

k) **rifiuti esterni**: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;

l) **rifiuti organici** (*Frazione Organica dei RU*): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:

   I. **Verde:** comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sulla componente vegetale (orti, giardini, aree verdi ecc.) sia pubbliche che private;

   II. **Umido:** comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, tovaglioli di carta e simili).

m) **rifiuti secchi riciclabili**: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:

   1) *Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*: materiale a base cellulosica (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande tipo tetrapack, ecc.) salvo da quanto definito di volta in volta dal gestore sulla base degli impianti di destinazione;

   2) *Imballaggi in plastica*: frazione recuperabile costituita da imballaggi di plastica e rifiuti da imballaggi in plastica salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;

   3) *Vetro e imballaggi in vetro*: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;

   4) *Imballaggi metallici*: *lattine* in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;

   5) *Abiti usati*;

   6) *Altre frazioni riciclabili non comprese nei commi precedenti.*

n) **ingombranti/durevoli**: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (mobili, reti, materassi, televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, etc.);

o) **rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia ovvero tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento;

p) **RAEE:** apparecchiature elettriche ed elettroniche definite dal D.Lgs.151/05. Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato 1° del citato decreto sono:

- *Grandi Elettrodomestici;*

- *Piccoli Elettrodomestici;*
- *Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;*
- *Apparecchiature di Consumo;*
- *Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine e i tubi fluorescenti (neon e a scarica);*
- *Strumenti elettrici ed elettronici;*
- *Giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;*
- *Dispositivi medici;*
- *Strumenti di monitoraggio e controllo;*
- *Distributori automatici.*

Art 5.

(Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche e/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti)

1- Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore (e detentore) e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e impartite dal Comune – di concerto con il soggetto gestore. E' obbligatorio per le utenze, il ritiro e/o l'accettazione degli appositi contenitori e sacchetti per le varie tipologie di rifiuto prodotte e secondo le modalità impartite, fatti salvi i casi di esclusione o di smaltimento in altre forme consentite e documentabili.

2- I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione e conferimento.

3- Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

4- I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.

5- Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze, modalità idonee di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.

6- E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige anche per le aree demaniali ricadenti nel territorio di competenza comunale e qualunque luogo aperto al pubblico.

7- E' fatto divieto conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento e nei successivi provvedimenti di attuazione dello stesso.

8- E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo le modalità che possono recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli.

9- E' vietato conferire, mescolare al ciclo ordinario dei Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Inerti, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

Art 6.

(Caratteristiche e regolarità del servizio)

1- La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene eseguita su tutto il territorio comunale. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento.

2- Il Comune in caso di temporanea interruzione del servizio di raccolta può fare azione di rivalsa nelle forme di legge sul gestore e/o avvalersi dei provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di scongiurare il sorgere di eventuali problemi di natura igienico-sanitaria e/o ripristinare le condizioni di normalità.

Art. 6 bis.

(campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione)

1- Il Comune, in collaborazione con il Gestore, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla riduzione dei rifiuti alla fonte anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato, scuole, parrocchie-oratori e portatori di interesse.

2- Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo ed attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate.

3- Ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data dal Comune pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre, saranno date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4- Sono inoltre assicurate iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento.

TITOLO III
MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art 7.
(Modalità di attuazione del servizio di raccolta)

1- Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:
   a) prelievo *"domiciliare"* (raccolta porta a porta) degli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato d'uso dal Comune o simili per la raccolta differenziata dell'umido organico e dei sacchetti di diverso colore per ogni tipologia di rifiuti;
   b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore al Centro di Raccolta comunale e/o comprensoriale – qualora presente e a tal fine regolarmente autorizzato - in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
   c) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori dedicati alla raccolta di pile (presso rivenditori) e farmaci (presso farmacie);
2- Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta;
3- Per gli edifici dotati di cortili interni o aree di pertinenza condominiale, potranno essere utilizzati bidoni grandi condominiali;
4- E' obbligatorio il conferimento dei rifiuti del presente regolamento al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti, compatibili con la disciplina vigente in materia, e per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.
5- La raccolta dei rifiuti è effettuata dal Comune di Torregrotta – in regime di esternalizzazione del servizio - in forma differenziata e con la modalità del prelievo domiciliare del *"porta a porta"* in tutto il territorio comunale.

Art. 8
(Modalità generali della raccolta porta a porta)

1- Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene attuato, con la separazione dei flussi, mediante il sistema di raccolta *"porta a porta"*.
2- Il servizio di raccolta *"porta a porta"* consiste nella raccolta dei rifiuti prodotti dai cittadini presso le abitazioni e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività.
3- Il Comune può prevedere conferimenti collettivi da parte di più utenze, mediante l'utilizzo di bidoni comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.
4- La raccolta *"porta a porta"* dei contenitori o dei sacchetti, avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna ad esso, lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore effettuerà il ritiro *"porta a porta"* provvedendo alla raccolta dei contenitori o delle buste a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazione organica o altra tipologia di rifiuto. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune e ufficializzati con provvedimento sindacale e/o dirigenziale.
5- Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull'opportunità di svolgere il servizio in tale modo.
6- I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta *"porta a porta"* devono essere tenuti all'interno della proprietà e devono essere conferiti negli orari all'uopo prestabiliti e pubblicizzati con apposito calendario. I contenitori rigidi o i sacchetti previsti per la raccolta *"porta a porta"* verranno esposti per la raccolta sul marciapiede o in area pubblica. L'utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall'area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore. E' fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i bidoni.
7- L'esposizione non deve avvenire nei giorni festivi e di domenica – salva diversa prescrizione in merito. Nel caso in cui il ritiro dell'umido/organico cada in giorno festivo, lo stesso sarà ritirato il giorno precedente non

festivo e dunque in detto giorno dovrà essere esposto *"l'umido"* e sarà ritirata esclusivamente la tipologia *"umido"* escludendo le altre previste nel calendario per detta giornata.

8- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale nell'ambito della prossima via pubblica o in alternativa strada privata, previa intesa da concordarsi tra il proprietario e il Comune/Gestore.

9- E' vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta indicati dal Comune/Gestore.

10- Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi concessi in comodato d'uso per la raccolta differenziata.

11- Modalità assegnazione, obblighi, furto, rottura e distribuzione dei contenitori della raccolta differenziata:

a) Alla consegna dei contenitori può essere annotato un numero di codice a barre che identifica l'assegnatario; da quel momento l'utente è direttamente responsabile degli stessi in quanto assegnati in comodato d'uso.

b) In caso di trasferimento presso altro Comune l'assegnatario ha due opzioni:

1) Riconsegna dei contenitori dopo comunicazione all'Ufficio Tributi e compilazione di apposito modello;
2) Voltura dei contenitori ai nuovi inquilini dopo comunicazione all'Ufficio Tributi e compilazione di apposito modello da entrambe le parti.

c) In caso di trasferimento entro il Comune è possibile mantenere gli stessi contenitori previo comunicazione all'Ufficio Tributi.

d) In caso di morte dell'assegnatario i parenti più prossimi, il tutore o la persona delegata sono tenuti a comunicare sia all'Ufficio Tributi l'intenzione di voltura o riconsegna dei contenitori in modo tale da mantenere traccia.

e) Poiché i contenitori sono distribuiti in comodato d'uso e quindi l'assegnatario risulta direttamente responsabile degli stessi, in caso di furto è tenuto a darne comunicazione presso gli Uffici della Polizia Municipale.

12- In caso di furto, dopo aver esposto regolare denuncia, o anche in caso di rottura dei contenitori per cause accidentali (es. manovre operatori nella raccolta etc.) viene garantita la distribuzione di quelli sostitutivi.

13- Le utenze dotate di aree condominiali potranno utilizzare i bidoni grandi condominiali di cui si dovranno dotare in maniera autonoma. Nel caso si utilizzano bidoni grandi condominiali è necessario concordare con l'Ufficio comunale preposto la modalità di conferimento.

14- I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Art 9.

(Accesso alla proprietà privata)

1- Di norma non è previsto l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del Gestore e del Comune.

2- In tal caso i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Comune è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art 10.

(Secco Indifferenziato)

1- La raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale nei sacchetti, distribuiti dagli operatori del Comune e/o soggetto gestore.

2- L'utente ha l'obbligo di esporre i sacchetti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.

3- I sacchetti, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli ed automezzi, dovranno essere depositati nei giorni e negli orari all'uopo indicati da idoneo calendario.
4- Mediante appositi atti di natura gestionale potranno essere individuati orari diversi per ragioni di tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di eventi e/o manifestazioni.
5- Le utenze che raccolgono i rifiuti indifferenziati in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi all'esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni di cui al comma 3 del presente articolo.
6- I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
7- Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e condomini, nonché quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, sempre all'interno della proprietà privata, negli appositi contenitori, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.
8- La dotazione di sacchetti che verrà consegnata all'utenza è stabilità di volta in volta in ragione delle esigenze organizzative e logistiche del Comune /Gestore.
9- I sacchetti potranno essere consegnati a titolo gratuito e/o a pagamento mediante appositi dispenser o addebitati pro-quota a ciascun utente in occasione della liquidazione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento.

Art 11.

(Servizio dedicato di raccolta dei pannoloni)

1- Le utenze con produzione di pannoloni/lini, su specifica richiesta da presentare al Comune – Ufficio Servizi Sociali, possono richiedere, per particolari esigenze di necessità e disagio documentate, un passaggio di raccolta di tale materiale con frequenza intensificata e anche giornaliera (dal lunedì al sabato).
2- L'utente ha comunque l'obbligo di esporre i sacchetti con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale in orari da concordare con il Comune/Gestore.
3- L'utente ha pure l'obbligo di presentare richiesta scritta di disdetta su apposito modulo al Comune al temine della necessita di integrazione del servizio. In caso di omessa disdetta, l'utente incorre in una sanzione pari al 10% della tari dovuta per l'anno di riferimento del rilevato inadempimento.

Art 12.

(La raccolta differenziata)

1- Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: *vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti),* che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
2- L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale nei giorni e negli orari all'uopo previsti in apposito calendario.
3- Per le utenze non domestiche, ed in modo particolare per gli esercizi di vicinato (cioè un punto vendita al dettaglio con superficie di vendita, alla quale ha accesso la clientela, non superiore ai 150 m^2 ai sensi dell'Art.4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.114 del 1998, ristorazioni e attività produttive in generale, sono previste modalità specifiche e puntuali di raccolta, previa intesa e/o informativa tra gli operatori del territorio e il Comune/Gestore.
4- I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, non possono essere conferiti tramite i contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta di rifiuti urbani – qualora ancora presenti.

Art 13.

(Raccolta della frazione umida - Umido Organico)

1- Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica ed in particolare *resti di frutta, ortaggi, carne, pesce, gusci d'uova, alimenti deteriorati privi di confezione, fondi di caffè o tè, pasta, riso, alimenti crudi o cotti, purché non caldi, fazzoletti bagnati o sporchi di sostanze organiche, residui da manutenzione di verde domestico.*

2- I rifiuti di uso comune che, pur presentando proprietà organiche, devono escludersi dalla raccolta della frazione umida sono *gli escrementi di animali domestici, fazzoletti sporchi di detergenti o sostanze chimiche, gusci di bivalvi (cozze, vongole, ostriche, tartufi di mare, etc.) di frutti di mare, pannolini sporchi.*

3- Il rifiuto umido deve essere conferito utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili e compatibili con il conferimento agli impianti di compostaggio (nel seguito sacchetti biodegradabili e compostabili).

Art 14.

(Raccolta carta)

1- Tale raccolta riguarda l'intercettazione di materiale non contaminato da sostanze organiche ed in particolare *giornali, riviste, libri e quaderni, carta da pacco, carta del pane pulita, cartone oleato, cartone delle pizze se non sporche, cassette di cartone per la frutta, scatole in cartoncino, contenitori in cartone per il sale e lo zucchero, scatole per i detersivi (fustini), scatole per le scarpe, libri (senza copertina plastificata) calendari (epurate dalle parti che non sono in carta), faldoni per uffici senza anelli, depliant, fogli pubblicitari e volantini se non plastificati, imballaggi di carta o cartone, tetrapak (bricco del latte e di altre bevande quali succhi di frutta, passate di pomodoro e il vino) fogli vari e buste da lettera (togliendo parti adesive, in plastica o in metallo) blister, cartone per bevande, pacchi di sigarette* (eliminando la pellicola plastica esterna e quella interna in alluminio).

2- I materiali di uso comune che, pur presentando proprietà cartacee, devono escludersi dalla raccolta sono: *carta oleata per alimenti, carta da forno, carta carbone, carta vetrata, carta lucida da disegno, pergamena, carta sporta di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, etc...*

Art 15.

(Raccolta del vetro)

1- Il conferimento degli imballaggi di vetro avviene tramite "raccolta porta a porta" con raccolta nei giorni indicati in apposito calendario .

2- Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro debitamente pulite e svuotate e privi di elementi di diversa natura (tappi in metallo). In particolare bottiglie comunemente destinate nel commercio a contenere bevande, *olio e passate di pomodoro, vasetti per alimenti, vetri rotti, bicchieri, caraffe, fiale vuote.*

3- *Devono escludersi dalla raccolta vetro retinato, vetro opale (boccette di profumo), ceramiche, cristalli, pirex, lampadine, specchi.*

4- Gli oggetti di vetro di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta all'uopo individuato dal Comune/soggetto gestore, nelle modalità dallo stesso previste.

Art 16.

(Raccolta delle frazioni plastica)

1- Gli imballaggi in plastica vengono raccolti con sistema *"porta a porta"* ricorrendo a sacchetti di plastica di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e di cui l'utente stesso deve dotarsi autonomamente.

2- Tale raccolta riguarda l'intercettazione delle materie plastiche, come riportato di seguito:
   a) PET, polietilentereftalato: bottiglie per bevande;
   b) PE, polietilene: sacchetti, flaconi per detergenti, giocattoli e altri imballaggi;
   c) PP, polipropilene: contenitori, flaconi per detersivi e detergenti; PVC, cloruro di polivinile: vaschette per uova, tubi;
   d) PS, polistirene (polistirolo): vaschette per alimenti, tappi.

3- I materiali indicati nel precedente elenco devono essere conferiti svuotati e ripuliti.

Art 17.

(Raccolta della frazione ferro o alluminio e banda stagnata)

1- Gli oggetti in ferro o in alluminio e banda stagnata vengono raccolti con sistema porta a porta ricorrendo a sacchetti di plastica adeguate alla tipologia d'utenza e con raccolta nei giorni indicati nel calendario concordato con il Gestore.

2- Tale raccolta riguarda l'intercettazione di oggetti ferrosi o in alluminio e banda stagnata quali ferro di piccole dimensioni, lattine in alluminio, scatolette in banda stagnata, contenitori in metallo.

3- Gli oggetti di ferro di maggiori dimensioni devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

4- Sono esclusi da questa tipologia di rifiuti gli elettrodomestici che sono compresi nella categoria dei RAEE che devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

Art 18.

(Raccolta degli scarti di giardino)

1- Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie ecc.) provenienti dalla manutenzione di area a verde pubbliche e private devono essere conferiti direttamente da parte del produttore al Centro di Raccolta Comunale (per le sole utenze domestiche).

Art 19.

(Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli)

1. I rifiuti ingombranti e durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e durevoli delle utenze domestiche vengono effettuati attraverso il conferimento diretto al Centro di Raccolta Comunale, da parte dell'utenza domestica stessa e secondo le modalità all'uopo previste dal Comune/Gestore.
3. Sono sottoposti alle disposizioni del presente comma i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti (elenco non esaustivo):
    - frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria e similari;
    - televisori, computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
    - lavatrici e lavastoviglie;
    - materassi e reti da letto;
    - mobili e similari.

Art 20.

(Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi)

1- Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani pericolosi, individuati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e s.m.i. e quelli identificati con il codice CER 20 asteriscato nell'allegato A – Parte quarta del D.Lgs 152/06 s.m.i., provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:

a) Le **pile usate** di cui all'articolo 1 del decreto Ministeriale 03/07/2003 n.194, fatte salve le disposizioni di cui all'art.9-quinquies del decreto legge 09/09/1987 n.387 convertito dalla legge n.475/1988, sono consegnate, ai sensi dell'art.4 dello stesso decreto ministeriale n.194/2003, al rivenditore convenzionato per la raccolta delle pile usate.

b) I **farmaci scaduti o non più utilizzati**, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori presso le farmacie convenzionate per la raccolta di farmaci.

c) Gli **accumulatori esausti di provenienza domestica**, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori presso i rivenditori dei prodotti stessi.

2- E' fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

Art 21.

(Raccolta degli oli vegetali domestici)

1. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o versati sui marciapiedi o sulle strade o nelle caditoie.
2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta all'uopo indicato dal comune/Gestore o negli appositi contenitori distribuiti nel territorio comunale.

Art 22.

(Raccolta degli abiti usati)

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata presso il Centro di Raccolta all'uopo indicato dal Comune/Gestore e/o mediante i soggetti gestori di enti beneficiari.

Art 23.

(Il compostaggio domestico)

1. L'Amministrazione comunale sostiene/incentiva e controlla la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno alle abitazioni ricadenti nel Comune di Torregrotta possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla *"in proprio"*, a mezzo composter o concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).

3. L'amministrazione può fornire su compilazione di apposito modulo, il composter con comodato d'uso gratuito, nei termini previsti dal comodato stesso.
4. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
   a) l'area di compostaggio deve essere localizzata, nel rispetto dell'art.889 del codice civile, almeno ad una distanza di 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno del composter;
   b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
   c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
   d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
   e) deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
   f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
   g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
   h) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione, esclusivamente mediante l'utilizzo di tecniche e prodotti che rispettano le norme igienico sanitarie vigenti.
5. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
6. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti.
7. Il servizio del verde viene consentito solo in casi eccezionali (grosse potature e quantitativi/tipologie di essenze non facilmente compostabili).
8. Per poter chiedere la riduzione del tributo la pratica del compostaggio domestico deve essere condotta in un'area di propria pertinenza comunque adiacente alla propria abitazione e non in fondi di proprietà di terzi e in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni previste in merito dal Comune/soggetto gestore. Gli uffici comunali preposti effettueranno i dovuti controlli per verificare l'effettiva possibilità di applicazione della riduzione.
9. Ai sensi della normativa vigente è vietato l'uso del dissipatore dei residui alimentari da lavello per l'introduzione dello scarto umido in fognatura.
10. Ulteriori disposizioni/direttive in merito all'esercizio del compostaggio domestico, potranno determinarsi con successiva delibera di Giunta Comunale.

Art. 23 bis.
(Gestione dei rifiuti cimiteriali)

1- Ai sensi della normativa vigente che disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari:

   a) sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
      - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
   b) - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
      - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
   c) - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
      - resti metallici di casse (ad es. zinco e piombo);
   d) sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti:
      - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
      - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.

2- I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Detti rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

3- La gestione e lo smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sarà a carico delle ditte di onoranze funebri che provvedono alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni e dovrà avvenire ai sensi della normativa vigente che disciplina la gestione dei rifiuti cimiteriali.

Art 24.
(Ecopoint)

Il Comune/Gestore, per esigenze organizzative e logistiche, nonché per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio, potrà prevedere delle postazioni Ecopoint per la raccolta differenziata in alcune aree/punti del territorio comunale.

TITOLO IV
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art 25.
(Pulizia dei mercati e aree per eventi e manifestazioni)

1. Tutti gli operatori dei mercati e delle fiere, istituiti con il piano comunale per il commercio su aree pubbliche e/o all'uopo individuate con apposito atto, nonché, gli organizzatori di manifestazioni ed eventi su aree pubbliche, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi consegnati dal Comune al fine di garantire la raccolta differenziata. Modalità particolari della raccolta possono essere determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'area di ogni singolo posteggio/area deve risultare pulita entro 1/2 ore dall'orario di chiusura del mercato stesso.

3. Nel caso in cui i rifiuti vengano raccolti dal Comune/ Gestore, quelli di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare o pedonale.

Art 26.
(Pulizia delle aree occupate da operatori ambulanti)

1- Le disposizioni di cui al precedente articolo, si applicano nei confronti di qualsivoglia soggetto autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, etc.

Art. 26 bis.
(cestini portarifiuti)

1- Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia del suolo pubblico, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore e/o il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini portarifiuti per la raccolta dei rifiuti.
2- I cestini portarifiuti sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.
3- E' vietato conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.
4- Al fine di evitare cadute di rifiuti sul suolo è vietato conferire rifiuti nei cestini già ricolmi.

Art 27.
(Disposizioni diverse)

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spezzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a non abbandonarvi residui in genere e a ripulire le stesse a sua cura e spese.
3- I proprietari di cani, gatti e di altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei sacchetti, che

vanno conferiti nei cestini portarifiuti.

4- Corpi di animali deceduti abbandonate sul suolo soggetto allo spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dagli enti preposti. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di detti corpi animali è tenuto a darne pronta comunicazione al Comune.

5- Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti similari.

6- I rifiuti prodotti durante il passaggio negli spazi pubblici devono essere conferiti nei cestini portarifiuti per la raccolta differenziata presenti sul territorio comunale.

7- Fatto salvo quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e smi, i rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune.

TITOLO V
CRITERI DI ASSIMILABILITÀ

Art 28.
(Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti)

1- In attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., ai fini della raccolta sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

2- Il Produttore di rifiuti *"assimilati agli urbani"* che rientra nei limiti qualitativi-quantitativi di assimilazione potrà comunque provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne idonee a tale servizio.

3- il Comune/Gestore potrà garantire la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

Art 29.
(Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi)

1- Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani.

2- A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito indicati i rifiuti speciali assimilabili agli urbani:
- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro);
- Contenitori vuoti (cassette legno e plastica, fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- Frazioni oggetto di raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro...);
- Rifiuti biodegradabili di cucine e mense ("umido");
- Rifiuti biodegradabili ("verde");
- Oli e grassi commestibili;
- Ingombranti;
- Rifiuti urbani non differenziati (cd, secco non riciclabile).

3- Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come rifiuti urbani non differenziati – *"secco non riciclabile"* devono avere una composizione merceologica analoga a quelli dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o comunque essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- Accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di vimini, sughero, legno e paglia;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma e caucciù;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Manufatti di strucco e di gesso essiccati;
- Pannelli di materiali vari (legno, plastica e simili);

- Ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- Nastri abrasivi;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina e simili;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Cavi o materiale elettrico;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili).

4- Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - materassi;
   - poltrone e divani;
   - sedie e altri mobili in materiali compositi;
   - tapparelle e suppellettili;
   - teli plastificati;
   - tubi e cassette.

5- Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

6- Ai fini dell'assimilazione i materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:
   - non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
   - devono presentare compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/trattamento specifico;
   - non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate.
   - non devono appartenere al seguente elenco:
     a) rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
     b) rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
     c) rifiuti di imballaggi terziari;
     d) rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del
     e) conferimento di raccolta differenziata;
     f) rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa;
     g) rifiuti pericolosi;
     h) rifiuti da attività agricole;
     i) rifiuti da lavorazioni industriali;
     j) rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque della depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi con eventuale verifica/esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione comunali (sfioratori a servizio delle fognature comunali comprese);
     k) gli sfalci e le potature derivanti da attività professionale di manutenzione di aree verdi da parte di ditte specializzate;
     l) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico, qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer, ecc.);
     m) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
     n) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
     o) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
     p) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art.4, comma 1, lettera d), del D.Lgs.n.114 del 1998.

Art 30.

(Rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento)

1- Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato (tramite stipula di contratti con ditte specializzate).

2- L'Amministrazione Comunale di concerto con il soggetto gestore può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani.

3- Tali servizi non sono considerati obbligatori e da realizzarsi sulla base di apposita convenzione tra Azienda e Comune/Gestore.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art 31.

(Obblighi e Divieti)

1- Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle leggi vigenti in materia e da quanto stabilito dal presente regolamento.

2- E' fatto divieto per gli utenti:

a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
b) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
c) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
d) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
e) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo diversa previsione normativa.
f) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
g) conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
h) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
i) introdurre materiali accesi o incandescenti;
j) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
k) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, che indifferenziato che per la plastica o carta, materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o comunque autorizzati dall'appaltatore/gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
l) l'utilizzo per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti che non siano quelli debitamente forniti o autorizzati dal Comune;
m) l'uso di sacchetti diversi da quelli stabiliti dal Comune per il conferimento di umido organico e indifferenziato, in quanto dotati di bollino identificativo;
n) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
o) l'uso improprio, manomissione, rottura, insudiciamento anche a mezzo di affissione di manifesti e scritte, dei vari tipi di sacchetti e contenitori forniti dal Comune per la raccolta differenziata dei rifiuti;
p) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
q) il conferimento di contenitori/sacchetti in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale, o in stalli di sosta per autoveicoli;
r) depositare i rifiuti organici al di fuori dell'apposito contenitore, o anche depositare detti rifiuti nell'apposito contenitore ma privi del sacchetto fornito dal Comune in materiale biodegradabile e compostabile;

s) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.

2. E' inoltre obbligo sanzionato in caso di trasgressione:
   a) degli utenti provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
   b) conferire in modo separato i rifiuti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica di rifiuto e negli orari prefissati, in modo da lasciare gli stessi il minor tempo possibile incustoditi;
   c) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
   d) da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere, con le frequenze stabilite per il servizio di raccolta, ubicati esternamente dinanzi all'abitazione o all'esercizio da cui provengono i rifiuti;
   e) ridurre in pezzi o comprimere i rifiuti voluminosi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco;
   f) nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse, sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta da parte degli addetti al servizio di nettezza urbana;
   g) segnalare agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco e/o il Responsabile del Settore Tecnico potranno intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

3. Gli operatori del servizio devono su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere sempre le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente (salvo nei casi di rifiuti urbani pericolosi che devono essere collocati in maniera corretta nei relativi contenitori specifici).

Art. 31 bis.
(Controlli ed accertamenti)

1- Le violazioni alle norme del presente regolamento e/o delle ordinanze sindacali e/o dirigenziali dello stesso sono accertate dal personale della Polizia Locale, nonchè dagli Ispettori Ambientali nominati dal Sindaco tra il personale del Comune appositamente formato. Il Sindaco ha la facoltà di nominare ulteriori Ispettori Ambientali tra il personale del Gestore del Servizio appositamente formato.

2- Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3- Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni, violazioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

Art 32.
(Sanzioni)

1- Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2- Le violazioni sott'elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compressa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500

3- In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale

circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D. Lgs. n. 152/2006.

4- Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

5- Le sanzioni saranno riportate nel contratto e nella carta dei servizi del soggetto gestore.

TIPO DI VIOLAZIONE

Violazioni	Sanzioni min-max (euro)
Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.	50-500
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: -mancata chiusura del coperchio -spostamento dagli appositi spazi delimitati; -affissione non autorizzata di manifesti e volantini -verniciatura e scritte imbrattanti; -ecc..	25-200
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: -conferimento, raccolta e trasporto rifiuti -pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche.	50-300
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali.	25-50
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali.	25-150
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: -rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; -rifiuti liquidi e fanghi; -rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; -rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; -rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; -rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; -rifiuti ingombranti; -rifiuti elettrici ed elettronici -rifiuti di imballaggi secondari e terziari; -rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione.	25-500
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.	50-300
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni.	50-200
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti.	25-150
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata "domiciliare" internalizzata.	50-200
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	250-500
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	250-500

Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'allegato del presente regolamento.	250-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario.	50-200
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: -raccolta dei rifiuti urbani pericolosi -raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	50-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali.	200-500
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica.	25-250
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta Comunale o l'area ecologica comunale.	50-500
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole.	50-300
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	25-150
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche.	200-500
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato.	25-300
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: -esercizi commerciali; -esercizi stagionali svolti all'aperto; -manifestazioni; -spettacoli itineranti; -soste temporanee; -carico e scarico merci; -parcheggi; -cantieri.	50-450
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	100-400
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi.	25-150
Mancato sgombero neve dai marciapiedi antistanti i fabbricati di pertinenza.	25-150

6- Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio a valere sulle quote condominiali.

Art. 32 bis.

(Variazioni alla modalità di gestione del servizio)

1- Sono ammesse variazioni operative alla modalità di gestione del servizio effettuate su indicazione del Comune al soggetto gestore al fine di migliorare lo stesso, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2- Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta comunale.
3- Eventuali cambiamenti sostanziali e servizio, laddove comportino la necessità di modificare il testo del presente regolamento (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta "stradale"), dovranno essere assentiti attraverso delibera di Consiglio Comunale.

Art. 32 ter.

(Partecipazione dei cittadini)

I cittadini partecipano al monitoraggio della qualità del servizio di gestione e al miglioramento dei servizi attraverso le seguenti modalità:
- segnalazioni di disservizi e proposte di miglioramento;

- assemblee periodiche;
- questionari di gradimento del servizio proposto dal Comune;
- proposte di modifiche regolamentari motivate, formulate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizione dello Statuto comunale.

Art 33.

(Entrata in vigore)

1- Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani approvato con delibera di C.C. n. 56 del 19.10.2000, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

Art 34.

(Disposizioni finali)

1- Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiama il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 s.m.i.. la vigente normativa Regionale di riferimento, le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana (con i poteri speciali di commissario per l'emergenza rifiuti) e le disposizioni dell'Assessorato Regionale Energia, Acqua e Rifiuti.
2- Le disposizioni del presente regolamento in contrasto con la normativa di cui al comma 1 sono da intendersi disapplicate.